



COMUNE DI MAGLIANO VETERE

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
 ☎ 0974/992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 del 22/09/2011

OGGETTO: L.R. 22/12/2004 n.16 - art.148 e D.Lgs. n.42/2004. Nomina componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. -

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 18,45 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	D'ALESSANDRO CARMINE	SI	
2	MAUCIONE TONINO	SI	
3	CATINO LIBERO	SI	
4	CAROCCIA GIUSEPPE		SI
5	RUSSO ROBERTO	SI	
6	D'ALESSANDRO SERGIO	SI	
7	PIANO ADRIANO	SI	
8	CAROCCIA BRUNO		SI
9	BONFRISCO GIOVANNI	SI	
10	CORCILLO GIUSEPPE	SI	
11	PASCA ANGELO	SI	
12	GUARIGLIA PASQUALE	SI	
13	SCANNAPIECO CLEMENTE		SI
	TOTALE	10	03

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.Salvatore TIANO

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'entrata in vigore della L.R. n.16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" è stata prevista la possibilità per i Comuni (art.41, commi 2 e 3) di dotarsi di un organo collegiale in luogo della Commissione edilizia integrata comunale prevista dall'allegato alla L.R. 23 febbraio 1982, n.10 "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1° settembre 1981, n.65-Tutela dei beni ambientali";

Preso atto che il 10 gennaio 2011, sul BURC n.2, è stata pubblicata la L.R. n.1/2011 "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (norme sul Governo del Territorio)". Tra le modifiche apportate dalla legge regionale n.01/2011 si segnalano quelle indicate all'art.4, lett.m) che ha abrogato l'art.41, commi 2 e 3, della legge regionale n.16 del 2004, che così disciplinavano le funzioni dell'organo consultivo in materia di paesaggio in luogo della precedente C.E.I.:" 2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n.10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n.65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato. 3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n.10/82, sono designati dal consiglio comunale con voto limitato";

Considerato che per effetto di quanto disposto dall'art.5 della L.R. n.01/2011, le modifiche all'art.41 della L.R. n.16/2004 sono entrate in vigore l'11 giugno 2011 (centocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge);

-che da tale data sono stati abrogati i riferimenti legislativi che consentivano ai Comuni di dotarsi degli organi consultivi in materia paesaggistico-ambientale e, per l'effetto, non è più possibile avvalersi di tali organi per l'acquisizione del parere obbligatorio al fine dell'istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica. L'avvenuta abrogazione della normativa richiamata non modifica il regime della delega conferita ai Comuni relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Preso atto che, con circolari dell'Assessorato all'Urbanistica e Tutela dei Beni Ambientali e Paesistici della Regione Campania, prot.942/SP del 07.07.2011 e prot. 2011.0602279 del 02.08.2011 viene, sostanzialmente chiarito che, in considerazione dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art.41 della L.R. n.16/2004, nei comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, gli stessi debbano istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il paesaggio costituita dal Responsabile Unico del procedimento che, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, sostituisce la C. E. nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto dall'allegato alla legge regionale n.10/82;

Considerato che è da ritenersi vigente la disciplina di cui all'allegato alla L.R. n.10/82 con le procedure previste nella stessa per la istituzioni della Commissione Edilizia Comunale Integrata;

Considerato che l'organo collegiale dovrà essere denominato, ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 42/2004, Commissione locale per il paesaggio ed avrà il compito di esprimere il parere sulle richieste di autorizzazione presentate ai sensi dell'art.146 del medesimo decreto;

Visto l'allegato alla legge regionale n.10/82 che stabilisce quanto segue:

"I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal Sindaco visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricole forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali.

Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune

interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo.

Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

La delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto, vistata dall'Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.";

Preso atto che il Comune di Magliano Vetere è sprovvisto di Commissione Edilizia e che il responsabile dell'area tecnica sostituisce le funzioni dello stesso organo;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo a votazione segreta con voto limitato;

Dato atto che, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1981, n.65;

Vista la Legge Regionale 23 febbraio 1982, n.10;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

Visto il TUEL n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art.49 del suddetto TUEL, reso dal responsabile del Servizio per ciò che concerne la regolarità tecnica del presente provvedimento, dando atto che non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile;

In forza del seguente esito di votazione, resa in forma segreta, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente, con la continua assistenza degli scrutatori: Russo Roberto, D'Alessandro Sergio e Guariglia Pasquale (minoranza);

Presenti n.10 Votanti n.10;

Otengono voti:

Bonfrisco Nicola fu Angelo (nato a Magliano Vetere il 22/9/45)	voti N° 1;
Tarallo Berardino	voti N° 2;
Catino Nicola	voti N° 2;
Piano Alfonso (nato a Genova il 28/08/40)	voti N° 1;
Bonfrisco Angelino Rosario	voti N° 2;
Santangelo Chiara	voti N° 2;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **nominare** quali componenti della "**Commissione Locale per il Paesaggio**" di cui dell'art.148 del D.Lvo N.42/2004 da affiancare al responsabile Unico del Procedimento, per i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub delegate in materia di beni ambientali:
Tarallo Berardino nato a Magliano Vetere il 12/12/48;
Catino Nicola nato a Magliano Vetere il 02/01/57;
Bonfrisco Angelino Rosario nato a Magliano Vetere 07/10/63;
Santangelo Chiara nata a Vallo della Lucania 04/08/1988;
Piano Alfonso nato a Genova il 28/08/1940 (eletto più anziano di età);
- 3) di stabilire che la partecipazione alla commissione non comporta per i suoi componenti l'attribuzione di alcun beneficio economico sotto forma di gettoni o emolumenti comunque denominati e che pertanto la partecipazione è essenzialmente gratuita;
- 4) di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
- 5) di inviare la presente deliberazione in copia, per conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale nonché alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino;
- 6) di rendere la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Salvatore Tiano)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/09/2011

Magliano Vetere, 27/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Salvatore Tiano)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

timbro

LI, 27/09/2011

IL SEGRETARIO
(Dott. Salvatore Tiano)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta esecutiva il 27/09/2011.

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Salvatore Tiano)